



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017 ;
- VISTA la circolare n.120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 10/11/2015 al n. 149490, con la quale il dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/06/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144190 del 16/12/2019, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 ;
- VISTA la nota prot. n. 31511 del 17/08/2020 del Dipartimento BB. CC. e I.S., dalla quale si evince che il summenzionato dipendente risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, sino al 30/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 106215 del 17/11/2020, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 9730 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/12/1993 al n. 5475, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato nella qualifica di "Dirigente Tecnico Architetto", con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;
- VISTO il Decreto n. 1694 del 24/03/03, rettificato dal decreto n. 615 del 21/02/2006, vistato alla Ragioneria Centrale il 06/03/2006 al n. 256, con il quale al dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria sono stati ricongiunti, ai fini pensionistici ai sensi del D.P.R 1092/73, anni 02 mesi 10 e giorni 20 di servizio pre ruolo e non di ruolo;
- VISTO il Decreto n. 1642 del 01/04/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2025 il 15/04/2004, con il quale al dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza, previo riscatto, anni 05 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti alla durata del corso di laurea;
- VISTO il D.D.G. n. 627 del 13/02/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 197 il 25/03/2003, con il quale il dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria, ai sensi dell'art. 6 comma 1

della L.R. n.10/2000, è inquadrato nella Terza Fascia Dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

VISTO lo stato matricolare militare ;

ACCERTATO che alla data del 30/12/2020 il dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/12/2020	27	3	10
Decreto n. 615 del 2006	2	10	20
Decreto n. 1642 del 01/04/2004	5	0	0
Servizio militare	1	0	0
Totale	36	2	0

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del dott. Gueli Salvatore Ernesto Maria nato a XXXXX il XXXXX, Dirigente di Terza Fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 03 DIC. 2020

F.to

Il Dirigente Generale

Madonia

Visto si pubblichi: F.to

Il Dirigente del Servizio 3

G.G. Palagonia

originale agli atti d'Ufficio

